

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia « Domus », con sede in Roma . . . Pag. 719

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 719

CONCORSI ED ESAMI

Ufficio medico provinciale di Chieti: Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1958 Pag. 720

Ufficio medico provinciale di Perugia: Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1959 Pag. 720

Ufficio medico provinciale di Salerno: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno Pag. 720

Ufficio medico provinciale di Belluno: Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Belluno Pag. 720

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 43 DEL 18 FEBBRAIO 1961:

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA

Concorsi riservati al personale in servizio nell'Istituto

Concorso per esami a ventidue posti di aiutante tecnico aggiunto in prova (coeff. 180) nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici biologi.

Concorso per esami a dieci posti di aiutante tecnico aggiunto in prova (coeff. 180) nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici chimici.

Concorso per esami a ventuno posti di aiutante tecnico aggiunto in prova (coeff. 180) nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici in fisica, elettronica, meccanica, disegno e fotografia.

Concorso per esami a quarantatre posti di vice aiutante in prova (coeff. 157) nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti.

Concorso per titoli a centosettantacinque posti di agente tecnico in prova (coeff. 159) nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici.

(553 a 557)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 febbraio 1961, n. 4.

Divieto dell'impiego degli estrogeni come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale negli animali le cui carni e prodotti sono destinati all'alimentazione umana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

E' vietata la somministrazione, sotto qualsiasi forma e per qualunque via, di sostanze estrogene, naturali o

di sintesi, impiegate come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale negli animali le cui carni, fresche o preparate, sono destinate all'alimentazione dell'uomo.

Art. 2.

E' vietato vendere, detenere per vendere o comunque distribuire per il consumo carni, latte o derivati destinati all'alimentazione dell'uomo, provenienti da animali ai quali siano state somministrate, sotto qualsiasi forma o per qualunque via, sostanze estrogene naturali o di sintesi.

Tale divieto si estende anche al pollame ed agli altri animali da cortile venduti o distribuiti vivi per il consumo.

Art. 3.

L'importazione degli animali trattati con estrogeni per gli scopi di cui all'articolo 1, delle loro carni ed altri loro prodotti è vietata.

Art. 4.

I contravventori alle disposizioni dei precedenti articoli sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — GIARDINA —
GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

LEGGE 10 febbraio 1961, n. 5.

Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo nonché disposizioni per agevolare la mobilità territoriale dei lavoratori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge 9 aprile 1931, n. 358, contenente norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni interne, e la legge 6 luglio 1939, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo, sono abrogate.

Art. 2.

L'articolo 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è modificato come segue:

« Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui deve iscriversi nelle liste di collocamento presso gli Uffici di cui al Capo II del presente titolo, della circoscrizione nella quale ha la propria